

COMUNICATO STAMPA

Oggetto – “Assegno di mantenimento proporzionato alla durata ed all’effettività del matrimonio”

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 2721/2009) “introduce e rafforza un orientamento minoritario della giurisprudenza che attribuisce il diritto al mantenimento in favore del coniuge più debole per il solo fatto che sia stato celebrato il matrimonio a prescindere dalla concreta realizzazione, durata e addirittura consumazione di quest’ultimo”, spiega il presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani, avv. Gian Ettore Gassani. “Nel caso della sentenza predetta – continua - il matrimonio era durato appena una settimana e la Suprema Corte ha ritenuto di attribuire alla moglie l’assegno di mantenimento. L’AMI ritiene che tale orientamento possa costituire un principio pericoloso laddove la sola celebrazione del negozio del matrimonio faccia scaturire automaticamente autentiche rendite parassitarie. L’assegno di mantenimento resta un diritto del coniuge più debole che non può essere messo in discussione. Tuttavia tale diritto deve basarsi su parametri importanti quali la durata del matrimonio e l’effettiva realizzazione dello stesso, il contributo fornito da entrambi i coniugi durante il menage coniugale, la valutazione delle oggettiva impossibilità di marito e moglie di provvedere a sé in maniera autonoma”. Conclude: “Si sta realizzando uno strano fenomeno in Italia di coniugi ventenni che ricevono indiscriminatamente assegni di mantenimento, fenomeno che è assolutamente pericoloso, che trasforma il matrimonio in una vera e propria realizzazione economica”.

www.ami-avvocati.it

www.studiolegalegassani.it

www.avvocatiefamiglia.org

Rif. cell. Avv. Gian Ettore Gassani 335.70.67.318

Ufficio stampa 329/8721297